

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1007

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSELLI, FINI, TATARELLA, ANEDDA, MACERATINI,
TRANTINO, POLI BORTONE, GAETANO COLUCCI**

Introduzione nel codice penale dell'articolo 626-bis,
concernente il reato di borseggio

Presentata l'11 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le insidie quotidiane di fronte alle quali sembrano impotenti polizia e magistratura, c'è il « borseggio », cioè il furto con destrezza o mediante violenza sulle cose dei portafogli, portamonete, borse, gioielli e simili oggetti di particolare valore, che avviene nelle strade e sui mezzi di trasporto.

Nei pochi casi nei quali gli autori vengono scoperti e perseguiti, in virtù del vigente codice penale a seguito della novella dell'articolo 69 (concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), che rende applicabile il giudizio di prevalenza o di equivalenza a qualsiasi circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (caso del furto aggravato, di cui all'articolo 625 del codice

penale), le pene vengono applicate ed attenuate fino ad una misura tanto modesta, che il colpevole fruisce del beneficio della sospensione condizionale della pena, magari per più volte. Ed in ogni caso non viene quasi mai sottoposto a custodia cautelare.

Proponiamo quindi che l'articolo 380 del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere anche per il borseggio l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, consentendo così il giudizio direttissimo che tende ad ottenere una immediata decisione sul fatto.

Attraverso le modifiche che si propongono, si introduce nel nostro ordinamento una figura più precisa di reato per la sottrazione con destrezza del denaro o delle cose che ne contengono; la maggiore gravità di tale reato rispetto ad altri furti

è determinata dalla necessità che ognuno ha di portare con sé fuori della propria abitazione, in borsa o nel portafogli, il denaro.

Con il nuovo reato di borseggio dovrà conseguentemente venire modificato l'articolo 625 del codice penale nel senso di eliminare dal n. 4 la previsione dello strappo della cosa di mano o di dosso alla persona, integrando tale comportamento

proprio la fattispecie criminosa che noi vogliamo introdurre nel nostro ordinamento giuridico.

Riteniamo che l'approvazione della presente proposta possa contribuire a contenere il fenomeno, oggi aggravato col contributo di stranieri e soprattutto di nordafricani e zingari presenti in Italia, come rivelano le statistiche del Ministero dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 626 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 626-bis. — *Borseggio*. — Chiunque si impossessa di denaro altrui o di cose altrui contenenti denaro, sottraendoli dalle mani o di dosso a chi le detiene, con destrezza o con violenza sulle cose, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) delitto di borseggio previsto dall'articolo 626-bis del codice penale; ».

ART. 3.

1. Il n. 4 dell'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4. se il fatto è commesso con destrezza; ».